

COMUNE DI PORDENONE

**PIANO DEI PUBBLICI ESERCIZI
(e disposizioni collegate)**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 04.07.2005.
Testo entrato in vigore in data 07.08.2005*

I N D I C E

ART.	DEFINIZIONE	PAG
1	Principi e finalità	3
2	Determinazione del contingente	3
3	Definizioni	4
4	Determinazione procedure	6
5	Autorizzazioni temporanee e stagionali	6
6	Criteri ed indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni contingentate	7
7	Requisiti dei richiedenti	8
8	Requisiti dei locali	9
9	Precisazioni in ordine alla tipologia di somministrazione di alimenti e bevande di tipo C	10
10	Precisazioni in ordine al rilascio di autorizzazioni per la somministrazione nei circoli privati	10
11	Precisazioni in ordine al rilascio di autorizzazioni per la tipologia “B” in impianti di distribuzione carburanti	11
12	Attività soggette ad autorizzazioni	12
13	Attività soggette a denuncia d’inizio attività	12
14	Attività soggette a comunicazione	13
15	Revoca e decadenza delle autorizzazioni	13
16	Ferie, orari e prezzi	14
17	Indirizzi generali relativi agli orari	14
18	Facoltà e limiti all’esercizio dell’attività	15
19	Obblighi dell’ esercente	15
20	Promozione tutela valorizzazione e qualità	15
21	Allietamento	16
22	Videogiochi e giochi leciti	17
23	Sale gioco	18
24	Prescrizioni attinenti a rumori e alla quiete pubblica	19
25	Sanzioni	20
26	Entrata in vigore	21

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITA'

1. Il presente Piano è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) libertà d'impresa, libera circolazione dei servizi e merci, libera concorrenza e trasparenza del mercato;
 - b) tutela dei consumatori nelle sue componenti sia per l'informazione nonché del rapporto qualità e prezzo del servizio erogato;
 - c) riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - d) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie;
 - e) valorizzare, salvaguardare, potenziare e tutelare il servizio.
2. Il presente Piano persegue le seguenti finalità:
 - a) creare un qualificato servizio anche agevolando la concorrenza;
 - b) modernizzare e sviluppare la rete attraverso l'armonizzazione dell'evoluzione del settore attinente al fine del contenimento dei costi;
 - c) tutelare il consumatore con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, alla sicurezza dei prodotti e ad una corretta informazione sui prezzi;
 - d) assicurare che il numero delle autorizzazioni sia tale da permettere ai consumatori di usufruire del servizio con facilità e continuità in ogni periodo dell'anno;
 - e) consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra l'operatore ed il consumatore offrendo una qualità più variegata di prodotti;
 - f) favorire l'insediamento di attività nei parchi e giardini pubblici al fine di migliorarne la fruibilità e assicurarne la costante conservazione e manutenzione;
 - g) favorire l'insediamento nelle zone di espansione, nelle zone in cui siano realizzati o siano in corso di realizzazione strutture e complessi residenziali, direzionali, culturali, sportivi, ecc., nelle zone in cui esistono o sia previsto l'insediamento di uffici pubblici o privati, di strutture destinate allo svolgimento di attività produttive, commerciali, sportive, ricreative, culturali di studio e ricerca, nelle zone in cui siano previsti piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata (precedentemente definiti piani di recupero o di riqualificazione del territorio);
 - h) assicurare che non si creino ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per i singoli esercizi o gruppo di esercizi;
 - i) assegnare al comparto di un ruolo paritario con gli altri settori produttivi, armonizzando il suo sviluppo con la complessiva evoluzione dell'offerta.
3. Il presente Regolamento vuole garantire ed armonizzare le esigenze locali territoriali.

ART. 2– DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE

Al fine di consentire e promuovere un adeguato equilibrio del settore, in conformità alle esigenze dell'economia generale, dello sviluppo di essa ritenuto più opportuno e degli indirizzi programmatici, le proposte determinano un ampliamento dei contingenti numerici relativi alle varie tipologie di somministrazione.

Alla data di approvazione del presente atto il contingente disponibile, salvo eventuali revoche o cessazioni, di autorizzazioni divisi per tipologia corrisponde a:

<i>Tipologia autorizzativa</i>	<i>Esistenti</i>	<i>Limiti DPGR 0436/1992 (5 %)</i>	<i>Ampliamento arrotondato</i>
<i>A</i>	73	3,65	4
<i>B</i>	204	10,20	11
<i>C</i>	5	0,25	1
<i>D</i>	3	0,15	1
<i>Tipologia autorizzativa</i>	<i>Previsti</i>	<i>Esistenti</i>	<i>Autorizzazioni disponibili</i>
<i>B(*) connessi agli impianti di distribuzione carburanti</i>	5	2	3

Nel tempo questi numeri, per effetto di cessazioni o decadenze di autorizzazioni attualmente in esercizio, potranno essere variati (e resi disponibili).

Ai fini dell'applicazione del parametro numerico relativo al rilascio di autorizzazioni, le tipologie di esercizi di somministrazione sono quelle del 1° comma dell'articolo 5 della legge 287/91 e precisamente la tipologia a), la tipologia b) e la tipologia d).

Sono soggette alla verifica della disponibilità del parametro numerico tutte le domande relative a:

- nuova attività, compresa l'attività allocata presso un impianto di distribuzione carburanti;
- aggiunta di tipologia in un esercizio già autorizzato.

In favore della possibilità di consentire il rilascio di nuove autorizzazioni nell'ambito dell'intero territorio comunale l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di superare la zonizzazione territoriale già con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 22.09.2003.

Alla stessa data il contingente per le autorizzazioni stagionali e le attività temporanee è pari a quanto riportato nel art.5.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente piano si intende:

- per **“somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”** la vendita per il consumo sul posto, ovvero tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie pubblica o aperta al pubblico attrezzata allo scopo;
- per **“somministrazione a domicilio del consumatore”** l'organizzazione, presso l'abitazione dello stesso, oppure nel luogo o nel locale nel quale, occasionalmente o temporaneamente egli si trova per motivi di studio o di lavoro o per lo svolgimento di feste, cerimonie, di un servizio riservato al consumatore, ai familiari ed alle persone invitate o impegnate nei compiti di studio, o di lavoro;
- per **“somministrazione nelle mense aziendali”** la somministrazione di pasti offerti, in strutture dotate di propria autonomia tecnico-funzionale, del datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti, direttamente o tramite l'opera di altro soggetto con il quale è stato stipulato apposito contratto/convenzione;
- per **“somministrazione in locali non aperti al pubblico”** la somministrazione limitata ad una specifica categoria di persone, non rivolta ad una clientela indifferenziata, in locali il cui accesso è riservato a determinati soggetti;
- per **“somministrazione presso un impianto di distribuzione carburanti”** la somministrazione effettuata nell'ambito dell'impianto di distribuzione carburanti in stretta ed imprescindibile connessione con il medesimo;
- per **“esercizi di tipologia”** :
 - **“esercizi di tipologia a)”** gli esercizi destinati a soddisfare vere e proprie esigenze ristorative, mediante la somministrazione di pasti con apparecchiatura non a perdere, con servizio al

tavolo, vasta possibilità di scelta di piatti sottoposti a manipolazione, preparazione e **cottura** sul posto ed in connessione con i pasti somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;

- **“esercizi di tipologia b)”** gli esercizi destinati alla somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, e ad offrire una forma di ristorazione veloce mediante la somministrazione di prodotti di gastronomia, caratterizzata dalla presenza delle fasi di manipolazione finale, ivi incluso il riscaldamento, il condimento, l’assemblaggio e la farcitura, relative alla somministrazione esclusiva di prodotti preconfezionati, precotti o usati a freddo, con **espressa esclusione della fase della cottura**;
- per **“esercizi di tipologia c)”** gli esercizi di cui alle precedenti lettere a) e b) in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago;
- per **“esercizi di tipologia d)”** gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di bevande, escluse quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia;
- per **“superficie di somministrazione”** la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, comprensiva da banchi, scaffalature, tavoli, panche, sedie e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, ad esclusione dell’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi non accessibili al pubblico;
- per **“distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande”** gli apparecchi che erogano alimenti e bevande in recipienti non chiusi o preconfezionati, in locali ove sono presenti attrezzature idonee per il consumo sul posto;
- per **“sorvegliabilità”** il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal D.M. 17.12.1992 n. 564 e successive modifiche ed integrazioni, differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati ad una cerchia di persone;
- per **“somministrazione temporanea”** l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a giorni 15 e non superiore a 59 giorni;
- per **“somministrazione stagionale”** l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni;
- per **“prodotti di gastronomia”** i prodotti preconfezionati, precotti o usati a freddo (con espressa esclusione della fase della cottura), la somministrazione dei quali è ammessa, negli esercizi di tipologia b), con le seguenti modalità di svolgimento:
 - La somministrazione di alimenti deve essere svolta promiscuamente rispetto alla somministrazione di bevande, con il divieto di riservare specifiche sale ai differenti tipi di somministrazione.
 - La somministrazione deve avvenire secondo le norme ed i requisiti igienico-sanitari per i locali e le attrezzature accertati dall’autorità sanitaria competente.
 - L’utilizzazione di piatti e posate è subordinata alla sussistenza dei requisiti di idoneità accertati dall’Autorità sanitaria in relazione alla presenza delle attrezzature connesse, quali lavastoviglie, macchine sterilizzatrici, etc.; in caso contrario, i piatti e le posaterie impiegati per il servizio della somministrazione dei prodotti di gastronomia devono essere rigorosamente del tipo “monouso” biodegradabile o ecocompatibile.
 - Il servizio di somministrazione dei prodotti gastronomici deve essere effettuato prevalentemente al banco (fermo restando il diritto del consumatore di accomodarsi al tavolo).
 - È fatto divieto di applicare un sovrapprezzo per il coperto.
 - È fatto divieto di esibire, per i prodotti gastronomici, uno specifico menù.
 - È fatto obbligo di esibire a richiesta dell’autorità di vigilanza le fatture comprovanti l’acquisto dei prodotti gastronomici precotti e surgelati.
- per **“denuncia preventiva”** la denuncia di inizio attività di cui all’art. 6 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 27, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente in ordine all’attività che si intende esercitare, la quale sostituisce

- l'autorizzazione amministrativa nei casi in cui non siano necessarie valutazioni tecnico discrezionali oppure non siano previsti limiti e contingenti complessivi;
- per “**autorizzazione**” il provvedimento amministrativo cui è subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla denuncia di inizio attività o dalla comunicazione di inizio attività;
 - per “**bevande superalcoliche**” quelle che vengono prodotte con un contenuto di alcol superiore al 21% del volume, indipendentemente dal fatto che, all'atto della somministrazione, vengano diluite con acqua, seltz o altri componenti;
 - per “**sagra o fiera**” una manifestazione temporanea ed occasionale, organizzata normalmente da gruppi di aggregazione spontanea, senza scopo di lucro né organizzazione imprenditoriale, che si svolge all'aria aperta, commemorando fatti relativi alla vita storica o mitica di un gruppo sociale, o tramandando cerimonie o tradizioni popolari, in occasione della quale viene effettuata anche la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLE PROCEDURE

I procedimenti amministrativi ed i relativi tempi e modalità, relativi all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia.

L'autorizzazione amministrativa svolge anche la funzione di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione amministrativa non legittima il titolare ad operare in difformità dalle norme di carattere urbanistico, edilizio, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, igienico-sanitario, di prevenzione incendi, di sorvegliabilità e da ogni altra normativa vigente che possa condizionare l'esercizio dell'attività. L'autorizzazione è altresì rilasciata fatti salvi i diritti che i terzi possano vantare sull'azienda.

La denuncia di inizio attività ovvero la comunicazione di inizio attività sostituiscono l'autorizzazione preventiva nei casi indicati.

L'autorizzazione ha validità quinquennale ed allo scadere del quinquennio è tacitamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi. Spetta al Comune accertare d'ufficio la permanenza di requisiti soggettivi (del titolare) ed oggettivi (idoneità dei locali) previsti dalla normativa vigente.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E STAGIONALI

Per le autorizzazioni temporanee si ritiene necessario stabilirne l'ambito di validità spazio-temporale, nonché le procedure per la presentazione della domanda, ed i termini di gestione del procedimento, con ricorso all'istituto del silenzio-assenso nel caso in cui il Comune o gli Enti preposti non rispondano nel termine di 30 giorni.

Si stabilisce prioritariamente che tutte le attività di somministrazione dovranno ottenere la relativa certificazione/autorizzazione sanitaria, se prevista da disposizioni legislative nazionali o regionali, e che in occasione:

- A. di sagre, manifestazioni e/o altre riunioni straordinarie di persone il cui limite temporale massimo è di giorni 15 (anche non consecutivi) il Comune non ritiene necessario il rilascio di un provvedimento di autorizzazione temporanea per la somministrazione, fatte salve le disposizioni in materia igienico-sanitaria e la prescritta licenza prevista dal T.U.L.P.S.;
- B. di eventi e/o fiere il Comune concede autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri e parametri previsti per gli esercizi di somministrazione per il solo periodo di concessione degli spazi e per la durata dell'evento;
- C. di richieste il cui limite temporale massimo è quello previsto all'art.3, il Comune concede autorizzazioni stagionali alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri e parametri previsti per gli esercizi di somministrazione per un numero massimo previsto di 10/anno.

Tali istanze possono essere rilasciate nel numero massimo di 2/anno per operatore purché non ricadenti nello stesso periodo. Per autorizzazione stagionale si intende il titolo che autorizza l'attività di somministrazione per un periodo di tempo – anche frazionato – che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

I provvedimenti autorizzativi stabiliranno criteri, prescrizioni, tempi e modalità relativi peraltro anche al periodo concesso/indicato semprechè i locali siano in possesso del relativo certificato/autorizzazione sanitaria, se necessaria e prevista dalle disposizioni nazionali e regionali.

L'attività indicata alla lettera A deve essere esercitata nel rispetto delle stesse regole generali vigenti (requisiti morali e rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza) con esclusione di quelle relative alla conformità urbanistica e destinazione d'uso dei locali e degli edifici. Non è richiesta l'iscrizione al registro esercenti il commercio per la somministrazione effettuata da associazioni senza scopo di lucro, in occasione di feste, fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone.

Nei casi indicati alle lettere B e C oltre al rispetto delle regole generali vigenti l'attività potrà essere esercitata su aree private esclusivamente se conformi urbanisticamente e alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Se la manifestazione è svolta su area privata, la somministrazione è soggetta a denuncia di inizio attività, previo ottenimento dell'autorizzazione o certificazione sanitaria.

Se la manifestazione è svolta su area pubblica, la somministrazione può essere effettuata previo ottenimento della specifica autorizzazione temporanea, della concessione del suolo pubblico e dell'autorizzazione sanitaria, alla condizione che l'Amministrazione abbia approvato l'iniziativa esprimendosi favorevolmente sull'utilizzo dell'area interessata dall'attività di somministrazione.

Se la richiesta stagionale è finalizzata alla somministrazione su aree pubbliche, fatte salve le norme regionali in materia di commercio sulle aree pubbliche e quanto sopra indicato la stessa potrà essere concessa previo rilascio di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico da parte del Comune.

Nel caso di intrattenimento o spettacolo, con annessa somministrazione, i luoghi dovranno essere preventivamente verificati e giudicati idonei dalla Commissione di vigilanza di pubblico spettacolo ovvero la richiesta dovrà essere corredata dalle autocertificazioni previste dal DPR 311/2001.

Le autorizzazioni di cui alle lettere B e C sono rilasciate solo se il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi di legge per esercitare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Le istanze devono essere presentate, secondo la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, dal titolare dell'impresa individuale e, nel caso di società ed altri organismi comunque denominati, dal legale rappresentante degli stessi.

Le richieste dovranno essere:

- accompagnate da una relazione tecnica contenente la tipologia di somministrazione che si intende effettuare, l'evento che la giustifica, luogo di svolgimento, data, periodo, orario, tipo e caratteristiche delle strutture utilizzate;
- corredate da autocertificazione dal titolare di possesso dei requisiti soggettivi e professionali che abilitano alla somministrazione.

Qualora il titolare dell'autorizzazione non intenda gestire personalmente l'attività di somministrazione, può incaricare un proprio rappresentante, in possesso dei requisiti di legge, che deve espressamente accettare l'incarico.

ART. 6 - CRITERI ED INDIRIZZI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI CONTINGENTATE

Le istanze potranno essere presentate a mezzo posta, con plico raccomandato a.r., oppure via fax, telematica o con consegna diretta.

Le autorizzazioni dei contingenti disponibili per la somministrazioni di alimenti e bevande saranno assegnate prioritariamente con procedura di evidenza pubblica. Il relativo bando indicherà criteri, modalità, termini, ecc. per la presentazione delle domande.

Diversamente, vige il criterio cronologico di presentazione. Nel caso di contemporaneità di presentazione, i criteri di priorità saranno nell'ordine:

- particolarità del progetto (es.: uso di prodotti tipici e/o locali, biologici, macrobiotici, o comunque generi che salvaguardino il benessere o la salute del consumatore, ecc.);
- aggiunte di tipologie d'esercizio a quella già in atto;
- attività aggiuntive, integrative e servizi forniti ai consumatori (per le attività connesse agli impianti di distributori carburanti);
- nuove aperture.

L'ufficio comunale competente, nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, ricevute le domande o denunce, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Per data di presentazione della domanda si intende quella di presentazione dell'istanza completa dei dati e dei documenti richiesti dall'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, nel caso di domande irregolari o incompleta, l'ufficio, entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda al protocollo generale, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione.

In tal caso il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; in caso contrario la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata.

L'Amministrazione Comunale potrà stabilire criteri, modalità, termini e criteri di opportunità di rilascio di provvedimenti di occupazioni di suolo pubblico, compatibilmente alle disposizioni vigenti (ad esempio regolamento edilizio, ecc.). Detti provvedimenti potranno essere revocati, per opportunità e/o per interesse pubblico, se non coincidenti con gli indirizzi comunali.

ART. 7 – REQUISITI DEI RICHIEDENTI

Requisiti fondamentali per la presentazione (devono essere posseduti alla data di presentazione) dell'istanza sono:

- iscrizione al Registro esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, a titolo personale, nel caso la domanda sia presentata da una ditta individuale, ovvero a nome del legale rappresentante o di apposito delegato, in caso la domanda sia presentata da una società; sono considerate prive del requisito di iscrizione al R.E.C. le domande presentate da società con l'indicazione dell'iscrizione al R.E.C. di una persona fisica (cioè dell'iscrizione rilasciata a ditta individuale), che non risulti anche legale rappresentante o delegata iscritta per conto della società stessa, come pure le domande inoltrate a titolo di ditta individuale da parte di una persona fisica, che possiede la sola iscrizione al R.E.C. quale legale rappresentante o delegato di società;
- requisiti morali previsti all'art.2 comma 4 della legge 287/91;
- assenza di cause di impedimento ai sensi dell'art.10 della legge 31.05.1965 n. 575;
- disponibilità dell'unità immobiliare cui si riferisce la domanda di autorizzazione a titolo di proprietà, locazione, usufrutto, godimento, uso e comodato, anche in forma preliminare, dimostrati all'atto della presentazione della domanda con idonea documentazione; i contratti potranno essere condizionati al rilascio dell'autorizzazione;
- per i cittadini extracomunitari: possesso del permesso di soggiorno;
- per coloro che chiedono il rilascio di autorizzazioni riservate ai distributori di carburante il possesso della licenza di U.T.F..

Nell'ipotesi di subingresso per atto tra vivi, il trasferimento dell'autorizzazione dell'avente causa si verifica ope legis a seguito del rispetto delle seguenti condizioni:

1. che il subentrante sia in grado di comprovare l'effettivo trasferimento dell'azienda e dell'attività;
2. che il subentrante presenti denuncia d'inizio attività e la attivi nei 6 mesi, decorrenti dall'atto del trasferimento d'azienda;

3. che il subentrante sia iscritto nel registro esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande;
 4. che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e morali previsti dal T.U.L.P.S.
- Nel caso di assenza del requisito del subentrante, per atto tra vivi, di cui al precedente punto 3 l'attività non potrà essere esercitata.

Nell'ipotesi di subingresso a causa di morte:

- il subentrante deve presentare denuncia d'inizio attività e l'attivi, entro il termine di mesi 6 dal verificarsi dell'evento nel caso sia il possesso di iscrizione al registro esercenti il commercio;
- il subentrante dimostri l'effettivo trasferimento dell'azienda e dell'attività;
- il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e morali previsti dal T.U.L.P.S.;
- qualora il subentrante non sia in possesso di iscrizione al registro esercenti il commercio, contestualmente alla presentazione della denuncia d'inizio attività, chieda iscrizione al suddetto registro; il requisito di iscrizione al registro esercenti il commercio deve essere conseguito entro il termine di 12 mesi dal verificarsi dell'evento.

Nel caso di subingresso o di trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività andrà consegnata all'Amministrazione Comunale per il rilascio del nuovo titolo abilitativo il titolo autorizzativo originario.

Non è richiesta l'iscrizione al registro esercenti il commercio per la somministrazione effettuata in locali non aperti al pubblico e nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 6 lettere b), e) f) e g) della Legge 287/91, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 27/97.

ART. 8 – REQUISITI DEI LOCALI

Tra i requisiti fondamentali dei locali è il rispetto del comma 7, dell'art. 3 della legge 287/1991 che disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevede: *"Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta...."*.

Inoltre gli altri requisiti dei locali da rispettare sono:

1. conformità dei locali ai criteri stabiliti dal TULPS, dal D.M. n. 564 del 17.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
2. certificato di agibilità indicato all'art.86 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni o per le fattispecie previste collaudo o certificato di regolare esecuzione di cui all'art.78 bis, comma 1 bis e art.89, comma 18 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
3. tutti i requisiti igienico - sanitari per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art.2 della legge 30.04.1962, n.283 e successive modifiche ed integrazioni;
4. il requisito della visitabilità del locale, per gli immobili realizzati dopo l'entrata in vigore della legge per gli immobili costruiti o ristrutturati dopo l'entrata in vigore della legge n. 13 del 09.01.1989 e D.M. n. 236 del 14.06.1989;
5. il requisito dell'accessibilità del locale, per gli immobili aventi superficie maggiore i 250 mq., per gli immobili realizzati/ristrutturati dopo l'entrata in vigore della legge n. 13 del 09.01.1989 e D.M. n. 236 del 14.06.1989;
6. certificato di agibilità ex art. 80 del TULPS per i locali dove la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago;
7. conformità ai criteri previsti dal D.P.C.M. 512/1997 riguardante i requisiti acustici passivi degli edifici;
8. conformità ai requisiti di impatto acustico di cui alla Legge 447 del 26.10.1995 e D.P.C.M. 16.04.1999 n.215;
9. in tutti i casi in cui l'esercizio sia dotato di seduta internamente e/o esternamente (sia su suolo privato che pubblico) dovrà essere dotato di servizi igienici per il pubblico.

ART. 9 - PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA TIPOLOGIA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI TIPO C

Le attività rientranti nella tipologia C dei pubblici esercizi, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c, della legge 287/91, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago sono quelle relative a teatri, cinematografi, sale da ballo, sale da biliardo, sale da gioco, locali notturni, parchi tematici di divertimento, centri sociali e/o aggregazione, stabilimenti balneari ed esercizi simili.

Tale tipologia di esercizi sono destinati ad offrire al pubblico principalmente una forma di intrattenimento e distrazione, sia mediante rappresentazioni teatrali, cinematografiche, esibizioni dal vivo e similari, in relazione alle quali il pubblico si limita ad assistere passivamente (spettacoli), sia tramite esplicazione di giochi anche di gruppo, danze individuali o collettive o similari (trattenimenti), in rapporto ai quali il pubblico partecipa attivamente.

Negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), l'attività congiunta di trattenimento e svago deve essere prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande: il "trattenimento e svago" si considera prevalente nel momento in cui la superficie ad esso destinata è pari o superiore al 75% della superficie totale di somministrazione

Le attività possono essere di due tipi:

- di tipo C "contingentate", disciplinate dall'art. 5, comma 1, lettera c, della legge 287/91, ovvero quando l'attività di somministrazione è prevalente;
- di tipo C "non contingentate", disciplinate dall'art. 3, comma 6, lettera d), della legge 287/91, ovvero quando l'attività di trattenimento e svago è prevalente.

Negli esercizi dove viene richiesta l'autorizzazione per attività di intrattenimento di tipo sonoro è richiesta idonea certificazione da parte degli organi competenti, o asseverazione controfirmata da tecnico abilitato, corredata da prove fonometriche effettuate nei locali adiacenti o soprastanti l'esercizio pubblico, anch'esse controfirmate, di rispondenza alle norme relative all'inquinamento acustico.

In caso di rilascio di autorizzazione di tipologia C), il rilascio è condizionato all'ottenimento della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. e al certificato di agibilità di cui all'art.80 del T.U.L.P.S.. Fa eccezione l'attività di sala giochi, che è soggetta al rilascio della sola licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., previa acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi, ove necessario. Si intende per sala giochi l'attività esercitata in locali pubblici ove il pubblico sosta senza assistere a spettacoli, distraendosi mediante l'utilizzo di apparecchi da gioco quali ad es., biliardo, videogiochi, carte, scacchi, etc.

ART. 10 - PRECISAZIONI IN ORDINE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE NEI CIRCOLI PRIVATI

La somministrazione di alimenti e bevande in quei circoli privati che non rientrano nell'art. 3, comma 6 della legge 287/91 (spacci annessi a circoli cooperativi e degli Enti a carattere nazionale aventi finalità assistenziali riconosciuti dal Ministero dell'Interno), nonché in quei circoli privati che il D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 (articolo 3) sottopone ad autorizzazione ed a contingente numerico, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni stabilite dal medesimo D.P.R., è sottoposta al parametro di n. 5 autorizzazioni, rilasciabili in città.

In presenza di più istanze costituisce criterio di preferenza la regolarizzazione di quei circoli privati autorizzati o con istanza presentata precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 04.04.2001 n. 235. Dette autorizzazioni non sono in alcun caso trasferibili né scindibili dall'attività di circolo.

Nell'istanza da presentarsi all'Amministrazione Comunale va indicato l'ente nazionale cui il circolo aderisce oltre ad allegare statuto e atto costitutivo del circolo.

Gli atti abilitativi si intendono efficaci e rinnovati a condizione che i relativi enti nazionali rinnovino l'affiliazione.

In tutti i casi (ovvero per quelle soggette a parametri contingenti e non) le attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati è subordinata all'esistenza dei requisiti di legge (rispetto delle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, sorvegliabilità, ecc.) ai seguenti ulteriori requisiti:

- i locali devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;
- l'attività del circolo e di somministrazione deve essere consentita dal regolamento condominiale ed essere autorizzata dall'assemblea condominiale;
- l'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del circolo, per l'orario di attività, o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità indicate nello statuto;
- sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati;
- sull'ingresso va apposto cartello indicante che l'accesso è riservato ai soci;
- le attività di somministrazione di alimenti non devono essere visibili dalla pubblica via.

Ai circoli, spacci, ecc. non è consentito:

- permettere l'ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali che non abbia la qualità di socio o la cui adesione non sia stata ancora ratificata dagli organi di controllo del circolo;
- effettuare pubblicità degli spettacoli, trattenimenti o di somministrazione con qualunque mezzo;
- svolgere l'attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali.

Qualora l'attività sia rivolta alla pratica sportiva o al settore giovanile (scuole, ecc.) il titolo abilitativo può essere limitato alle bevande aventi contenuto alcolico e/o alcolica non superiore al 21 % del volume.

ART. 11 - PRECISAZIONI IN ORDINE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LA TIPOLOGIA "B" IN IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
--

In relazione all'obiettivo del miglioramento della qualità degli impianti e della completezza dei servizi, quale recato dall'articolo 2 del citato D.P.R. 0394/2002, gli impianti che possono accedere al rilascio dell'autorizzazione di somministrazione sono quelli classificabili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 0394/2002, nelle tipologie:

- A. stazione di servizio: impianto costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, dotato almeno dei prodotti benzine e gasoli, con pensilina di copertura e con apparecchiature di tipo sel-service prepagamento e/o postpagamento, e comprendente le eventuali strutture per il lavaggio, per altri servizi accessori ai veicoli e per attività integrative agli utenti, nonché dotato di servizi igienici anche per questi ultimi;
- B. stazione di rifornimento: impianto costituito da più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi i locali per lavaggio e ingrassaggio, sia altri servizi per l'autoveicolo.

In attuazione alla delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 22.09.2003, in coerenza a quanto previsto dalle disposizioni di legge, avendo l'Amministrazione stabilito il relativo contingente per autorizzare attività di somministrazione di tipologia "B" negli impianti di distribuzione carburanti, (che alla data odierna risulta parzialmente disponibile) è possibile autorizzare dette attività che presentino i seguenti requisiti:

- siano allocate nelle arterie di grande traffico;

➤ siano già adeguate, sotto gli aspetti tecnici secondo le normative di legge.

Dette autorizzazioni non possono essere trasferite in altra sede in quanto complementari all'attività principale e non scindibili dalla stessa. Solo nel caso di trasferimento dell'impianto di carburanti e nel rispetto di quanto soprariportato potrà essere consentito il trasferimento dell'attività di somministrazione.

In presenza di domande concorrenti riguardanti impianti di diversa tipologia tra quelle ammesse, l'autorizzazione è prioritariamente assegnata agli impianti:

1. classificabili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.P.R. 0394/2002, nella tipologia della "stazione di servizio";
2. con l'area di pertinenza più ampia;
3. che siano dotati di maggiori servizi all'utenza (n. servizi igienici, scarico per i camper, attività aggiuntive e servizi forniti ai consumatori, ecc.);
4. che siano dotati di un maggior numero di parcheggi;

Relativamente a caratteristiche dell'attività, standards dei parcheggi ed altro si rinvia allo specifico regolamento recante "Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti.

ART. 12 - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono soggette al rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'attivazione di nuova attività;
- b) la proroga dei termini massimi della sospensione nel caso di gravi e circostanziati motivi;
- c) la proroga del termine di attivazione di nuova attività nel caso di gravi e circostanziati motivi;
- d) i trasferimenti delle attività in altri locali limitatamente all'autorizzazione sanitaria;
- e) l'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione limitatamente all'autorizzazione sanitaria e contestuale denuncia d'inizio attività come previsto dall'art.13 per il provvedimento amministrativo.

La richiesta di proroga della sospensione e dell'attivazione, così come previsto dai successivi articoli, deve essere richiesta con istanza da presentarsi almeno 30 giorni prima la scadenza.

Le eventuali proroghe dovranno essere richieste per comprovata necessità, per motivi gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore, non imputabili all'esercente. L'Amministrazione ha facoltà discrezionale nel assentire o meno detta richiesta.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti o non al pubblico, devono ottenere dall'Amministrazione Comunale preventivamente l'autorizzazione sanitaria, prima di poter iniziare una nuova attività (compresa anche l'aggiunta di altra tipologia) ed anche nel caso di trasferimento dell'attività stessa, modifiche ai locali e alle attrezzature, per i locali e le attrezzature utilizzate, la quale viene rilasciata previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari da parte dell'Azienda Sanitaria competente.

ART. 13 - ATTIVITA' SOGGETTE A DENUNCIA D'INIZIO ATTIVITA'

Sono soggetti a denuncia d'inizio attività:

- a) i trasferimenti delle attività in altri locali per gli aspetti non soggetti ad autorizzazione di cui al precedente art. 12 punto d);
- b) i trasferimenti di gestione per atto tra vivi o a causa di morte;
- c) l'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione limitatamente all'autorizzazione sanitaria. Presupposto dell'intervento di ampliamento o riduzione è il rispetto della normativa edilizio – urbanistica, igienico sanitaria, di prevenzione incendi, nonché della sorvegliabilità dei locali interessati dall'ampliamento o dalla riduzione.

ART. 14 - ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE

Sono soggetti a comunicazione:

- a) la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni; la sospensione deve essere comunicata all'Amministrazione almeno 10 giorni prima della data di inizio della sospensione;
- b) la cessazione dell'attività.

L'attività di somministrazione può essere sospesa per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di ferie, malattia (adeguatamente dimostrata), lutto, con obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. La sospensione non può eccedere i 12 mesi, salvo quanto previsto all'art.15.

In caso di chiusura definitiva dell'attività, compresa l'ipotesi di cessione dell'azienda di pubblico esercizio, l'operatore deve darne notizia all'Amministrazione, entro 10 giorni dall'inizio della chiusura. Alla comunicazione di chiusura devono essere allegati gli originali di tutte le autorizzazioni afferenti l'esercizio cessato ovvero, in caso di perdita o smarrimento dell'originale, la relativa denuncia presentata ai carabinieri. Nel solo caso di trasferimento ad altro soggetto dell'azienda, i predetti originali devono essere consegnati al subentrante, ai fini della loro esposizione al pubblico, nelle more del rilascio dei corrispondenti titoli a nome del subentrante.

ART. 15 – REVOCA E DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande è revocata qualora:

- il titolare non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione, fatto salvo eventuale provvedimento di proroga, rilasciato prima della scadenza, dall'Amministrazione;
- l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 12 mesi, fatto salvo eventuale provvedimento di proroga, rilasciato prima della scadenza, dall'Amministrazione;
- il subentrante iscritto al REC non attivi l'esercizio entro 6 mesi dal verificarsi del trasferimento (presupposto) d'azienda, fatto salvo eventuale provvedimento di proroga, rilasciato prima della scadenza dall'Amministrazione;
- il subentrante non iscritto al REC (per la fattispecie esclusivamente a causa di morte), non attivi l'esercizio entro 12 mesi dal verificarsi del trasferimento d'azienda, ed ottenga entro lo stesso termine l'iscrizione al registro esercenti il commercio, fatto salvo eventuale provvedimento di proroga, rilasciato prima della scadenza dall'Amministrazione;
- il titolare non attivi, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla comunicazione di trasferimento nei nuovi locali l'attività già in regime di sospensione;
- l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi per esercitare l'attività;
- venga dichiarata la decadenza dell'autorizzazione all'attività dell'impianto di distribuzione di carburanti in connessione del quale era svolta l'attività di somministrazione di tipologia b);
- qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità e sicurezza;
- per ragioni di ordine pubblico come previsto dall'art.100 del T.U.L.P.S..

La cessazione dell'attività di trattenimento e svago, per la tipologia C, comporterà la decadenza dell'autorizzazione per la somministrazione.

Sia per l'assegnazione attraverso procedura ad evidenza pubblica, che per ordine cronologico, pena la revoca dell'autorizzazione, la ditta per 3 anni dall'avvenuta attivazione dell'esercizio o dell'ampliamento:

1. non potrà trasferirsi in altri locali, tranne che nel caso di provvedimento giudiziale di rilascio purché lo stesso non sia fondato sull'inadempimento del conduttore;

2. non potrà cedere a terzi all'azienda (né cessione d'azienda, affitto d'azienda, ecc.).

ART. 16 – FERIE , ORARI E PREZZI

Gli esercizi devono osservare l'orario, nonché il calendario delle giornate di eventuale chiusura, stabiliti dalle disposizioni e dal competente organo.

E' obbligatoria la comunicazione preventiva al Comune dell'orario prescelto e della pubblicizzazione al pubblico con idonei cartelli con l'indicazione dell'orario adottato e gli eventuali turni di chiusura. Detto orario entrerà in vigore 15 giorni dopo la data di consegna al protocollo dell'Amministrazione Comunale.

E' obbligatoria la comunicazione preventiva al Comune del periodo di ferie. La stessa dovrà pervenire 15 giorni prima del periodo indicato.

L'Amministrazione Comunale può intervenire per modificare i comunicati orari e chiusure, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

I prezzi delle consumazioni devono essere esposti in modo ben visibile al consumatore.

ART. 17 – INDIRIZZI GENERALI RELATIVI AGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

Gli orari saranno stabiliti con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria, le associazioni dei consumatori, ecc. che disporrà:

1. i limiti entro i quali le singole tipologie di esercizio possono operare, salvo eventuali deroghe disposte con apposito atto motivato;
2. la garanzia di un'apertura minima giornaliera e settimanale, salvo eventuali deroghe richieste e disposte con apposito atto motivato;
3. la possibilità, per il Comune, di autorizzare orari in deroga a quelli previsti, per motivate esigenze di pubblico interesse o per motivate e documentate esigenze dei singoli esercenti interessati;
4. possibilità generalizzata di prorarre l'orario di apertura per il periodo 22 dicembre al 7 gennaio di ogni anno;
5. possibilità di diversificare l'orario per tutti i giorni della settimana;
6. facoltà per l'operatore di tenere aperto l'esercizio durante le ore di svolgimento delle attività commerciale sulle aree pubbliche e dello svolgimento di riunioni straordinarie di persone, eventi, manifestazioni, ricorrenze, ecc.;
7. obbligo, per gli esercizi pubblici ubicati in centri commerciali, al dettaglio o all'ingrosso, negli impianti di distribuzione di carburanti, nei mercati, ecc. di osservare l'orario di attività delle strutture commerciali nelle quali sono inseriti;
8. possibilità per il Comune di modificare, con provvedimento motivato, l'orario scelto, per motivi di pubblico interesse o necessità ed, in particolare, per accertato disturbo, anche riflesso, alla quiete pubblica;
9. le regole relative alle modalità ed i termini entro cui consentire le attività di allietamento;
10. l'orario di somministrazione nelle manifestazioni temporanee.
11. gli orari di attività degli esercizi indicati al comma 6 dell'art. 3 della legge 287/1991 (annessi a locali di trattenimento e svago, circoli, strutture ricettive, stazioni ferroviarie, mense aziendali, ospedali, scuole, cinema, teatri, musei, centri culturali e di aggregazione, e strutture analoghe).

Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi, eventualmente diversi per zona, sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il Sindaco, ai sensi dell'art.54, comma 3, del Decreto legislativo n. 267/2000 può limitare gli orari degli esercizi di somministrazione, delle sale gioco, ecc. per inquinamento acustico.

ART. 18 – FACOLTA' E LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Gli esercenti l'attività di somministrazione hanno titolo a vendere per asporto le bevande ed i prodotti alimentari oggetto della somministrazione.

La somministrazione di alimenti e bevande alcoliche o superalcoliche può essere vietata, con provvedimento motivato, emesso anche su richiesta dell'autorità locale di Pubblica sicurezza, se svolta in connessione con determinate attività anche estemporanee (manifestazioni sportive, luna park, riunioni straordinarie di persone in genere), anche per determinate fasce orarie. Stessa possibilità viene riservata anche nel caso di scuole, case di cura ed ospedali.

ART. 19 – OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono consentire l'uso gratuito dei servizi igienici a coloro che fruiscono del servizio di somministrazione.

E' obbligatoria l'esposizione, in luogo visibile al pubblico all'interno dell'esercizio:

- del listino dei prezzi praticati, ai sensi dell'art.180 del R.D. 635/40;
- dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ovvero della denuncia di inizio di attività, sostitutive dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.180 del R.D. 635/40; è altresì obbligatoria l'esposizione dell'autorizzazione sanitaria e di ogni altro titolo, autorizzazione o denuncia che sia, inerente lo svolgimento di attività accessorie;
- della riproduzione a stampa degli articoli 101 del T.U.L.P.S. e 173, 176 e 186 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 635/40, ai sensi dell'art.180 del medesimo R.D. 635/40.

E' altresì obbligatorio:

- astenersi dal somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora, ai sensi dell'art.181 del R.D. 635/40;
- tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire sino alla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art.185 del R.D. 635/40;
- non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, senza legittimo motivo, ai sensi dell'art.187 del R.D. 635/40 e salvi i casi di cui agli artt.689 e 691 del codice penale;
- non somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16;
- non somministrare bevande alcoliche alle persone che appaiono affette da malattia di mente o che si trovano in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di qualsiasi altra infermità, oppure in stato di manifesta ubriachezza;
- non effettuare giochi senza la tabella giochi proibiti, ai sensi dell'art.110 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 20 - PROMOZIONE TUTELA VALORIZZAZIONE E QUALITA'

1. L'Amministrazione Comunale in conseguenza alle disposizioni emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia individuano gli esercizi pubblici che possono definirsi "esercizi storici", che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale, promuovendo la loro salvaguardia e loro valorizzazione.
2. Al fine di incentivare la promozione degli interventi di tutela e valorizzazione, la vocazione economico - turistica e di mantenere il grado di attrazione esercitato sugli stessi residenti, le Amministrazioni potranno predisporre specifici interventi a sostegno di iniziative volte a promuovere e riqualificare la rete nonché a valorizzare l'immagine della città fornendo una migliore accoglienza al visitatore.

3. L'Amministrazione Comunale inoltre promuove e pubblicizza, il progetto "Bollino blu" della ristorazione che, oltre alla sicurezza ed igiene, propongono ai propri clienti "un valore aggiunto" legato non solo alla qualità ma apprezzabile anche in termini di promozione della salute, senza alcun pregiudizio per dimensione aziendale, ragione sociale, ecc. il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- riduzione dei rischi da alimentazione a tutela della salute del consumatore;
 - condivisione con le autorità di controllo di obiettivi di sicurezza alimentare;
 - promozione su prodotti e fornitori di azioni volte a conseguire maggiore qualità;
 - adozione carta dei servizi che definisca lo standard qualitativo e dei mezzi di controllo, con particolare attenzione a:
 - a) informazione sulle modalità di preparazione dell'alimento, sull'origine e caratteristiche delle materie prime fondamentali (carne, prodotti ittici, derivati dal latte, condimenti, ortofrutta, ecc.);
 - b) disponibilità e capacità a proporre preparazioni alimentari alternative adatte per malattie metaboliche, allergiche e/o intolleranze alimentari e capacità di adattare le preparazioni della gastronomia locale alle esigenze dettate dallo stile di vita attuale;
 - c) proposta nel menù di piatti che consentano la scelta per la composizione di un piatto a valenza salutistica;
 - d) soddisfazione del cliente, quale guida per il miglioramento continuo;La carta del servizio è un documento redatto dal soggetto erogatore e contiene l'esplicitazione degli aspetti contrattuali tra il soggetto erogatore del servizio e il suo cliente, definendo caratteristiche e livelli qualitativi dei servizi stessi. La ditta deve descrivere la propria politica per la qualità che intende attuare con detto documento, in termini di obiettivi e impegni per la qualità, deve istituire all'interno della propria organizzazione un sistema che dia evidenza della sua applicazione e dei risultati ottenuti e deve rendere evidente e disponibile la carta del servizio.
- rispetto della conformità della ditta e della attività di ristorazione alle specifiche GMP (good manufacturing practise) per le aree critiche per la sicurezza alimentare.
4. L'Amministrazione Comunale auspica che gli operatori dimostrino attraverso un "sistema trasparente" la qualità e la provenienza dei prodotti, del ciclo produttivo e della modalità di manipolazione, trasformazione degli stessi.
5. L'Amministrazione Comunale promuove e valorizza le attività che apportano un significativo contributo al rispetto dell'ambiente e procede allo smaltimento dei rifiuti mediante raccolta differenziata.
6. L'Amministrazione Comunale promuove la campagna contro il fumo nei locali pubblici anche se gli stessi sono adeguati alla normativa vigente in materia.

ART . 21 - ALLIETAMENTO

È considerata semplice attività di allietamento della clientela complementare all'attività di somministrazione, l'utilizzo nell'esercizio di apparecchi radiofonici, televisivi, juke-boxes, videocassette e simili, nonché l'effettuazione di modeste esibizioni musicali dal vivo a condizione che:

1. senza aumentare il prezzo della consumazione;
2. senza predisposizione di particolari attrezzature o impianti;
3. non sia variata la sistemazione e collocazione degli arredi;
4. non sia aumentata la capienza del locale;
5. non sia pubblicizzato l'allietamento in programma;
6. il volume deve essere mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete e al riposo, in particolar modo quando l'allietamento viene effettuato a porte aperte o all'aperto o aree esterne date in concessione al pubblico esercizio.

L'allietamento nei pubblici esercizi di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 della legge 287/91 deve essere esercitato subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni imposte ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza)

In questi casi, non determinandosi un ritrovo straordinario ed uno stazionamento della clientela, non è richiesto il certificato di agibilità ai sensi dell'art.80 del TULPS.

L'attività suddetta è consentita previa apposita procedura secondo fac-simile e apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale, da presentarsi 30 giorni prima dell'inizio, per un massimo di 59 occasioni per anno solare, salvo altra diversa motivata disposizione comunale, solo nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) la superficie di somministrazione non subisca modifiche né nella dimensione, né nell'organizzazione, né nella sistemazione degli arredi;
- b) di aver effettuato regolare istanza alla SIAE;
- c) di rispettare la normativa relativa all'inquinamento acustico;
- d) senza aumenti di prezzo e non indetto in forma imprenditoriale.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di regolamentare le modalità di svolgimento dell'attività di allietamento secondo quanto previsto dall'art.17

ART . 22 - VIDEOGIOCHI E GIOCHI LECITI

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art.110 del T.U.L.P.S., nonché di altri apparecchi automatici di intrattenimento è consentita unicamente presso gli esercizi (esercizi pubblici diversi dalle sale gioco) assoggettati a licenza ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. nel rispetto dei criteri, modalità e limiti di cui alla specifica ordinanza sindacale n. 4 del 10.02.2005, per gli apparecchi e congegni disciplinati dal Decreto Interdirettoriale datato 27/10/2003.
2. Per gli apparecchi ed i congegni diversi da quelli di cui al precedente comma, e precisamente quelli individuati all'art.110, comma 7 lett. a) e c) potranno essere installati in aggiunta a quelli indicati al comma 6 dell'art.110 previsti dall'ordinanza sindacale n. 4 del 10.02.05 nei seguenti massimi:
 - n.1 ogni 50 mq. di superficie di somministrazione elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 50 mq. fino ad un massimo di 2 apparecchi e congegni per bar, caffè ed esercizi assimilabili;
 - n.1 ogni 75 mq. di superficie di somministrazione (sala da pranzo esclusa) elevabile di una unità per ogni ulteriore 75 mq. fino ad un massimo di 2 apparecchi e congegni per ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
 - n.1 ogni 100 mq. di superficie di somministrazione elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 100 mq. fino ad un massimo di 2 apparecchi e congegni per circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - n.1 ogni 20 camere elevabile fino ad un massimo a 2 unità fino a 100 camere ulteriormente elevabile di 1 unità per ulteriori 100 camere fino ad un massimo di n.3 apparecchi e congegni negli alberghi ed esercizi assimilabili.
3. Nei locali definiti agenzie di raccolta scommesse, esercizio di raccolta scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S. possono essere installati in aggiunta a quelli indicati al comma 6 dell'art.110 previsti dall'ordinanza sindacale n. 4 del 10.02.05, n.1 apparecchio o congegno di cui all'art.110 comma 7 lett. a) o c) ogni 25 mq. di superficie, elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 25 mq. fino ad un massimo di 3 apparecchi e congegni.
4. Nelle sale pubbliche da gioco il numero degli apparecchi e congegni previsti all'art.110, comma 7 lett. a) e c) (quale somma delle due lettere) devono corrispondere al numero di apparecchi installati dell'art.110, comma 6 previsti dall'apposita ordinanza sindacale n. 4 del 10.02.05. Gli apparecchi di cui al comma 6 devono essere collocati in aree specificatamente dedicate.

5. Le condizioni ed i limiti di installabilità degli apparecchi o congegni sono desunti dal provvedimento amministrativo o in assenza dalla classificazione tipologica prevista dall'autorizzazione sanitaria nel caso di bar, ristoranti, ecc..
6. Sono esclusi dal calcolo dei limiti numerici i ping-pong, i biliardi, le carambole, i giochi di carte, i giochi di società, ecc. nonché gli apparecchi o impianti per la diffusione sonora.
7. I giochi leciti possono essere avviati previa denuncia d'inizio attività salvo quanto previsto dal successivo articolo.
8. Non sono consentiti l'installazione di tutti gli apparecchi di cui all'art.110 del T.U.L.P.S. nei locali adibiti a sale da pranzo nei ristoranti o esercizi assimilabili, negli alberghi e strutture ricettive, ecc. o in altri pubblici esercizi qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici ovvero all'interno di luoghi di culto.
9. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 gli apparecchi ed i congegni di cui all'art.110, comma 6, del T.U.L.P.S.
10. Ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico, nelle aree esterne di pertinenza degli esercizi pubblici è ammessa, se opportuno, esclusivamente l'installazione di giochi per bambini.
11. La violazione delle suddette prescrizioni è punita ai sensi dell'art.17-bis del T.U.L.P.S..

ART . 23 - SALE GIOCHI

Per sala giochi s'intende un pubblico esercizio ove dietro pagamento delle tariffe previste e portata a conoscenza dei frequentatori sono posti a disposizione dei clienti apparecchi meccanici, congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art.110 del T.U.L.P.S., nonché apparecchi automatici da trattenimento (ad esempio juke box, cine box, radio, televisori, mangianastri, lettori c.d. e similari).

L'apertura di sale giochi, sale da biliardo e altri giochi leciti, parchi tematici e di divertimento, sale d'attrazione ed attività similari è subordinata, previa richiesta, al rilascio della specifica licenza nel rispetto:

- del requisito della sorvegliabilità;
- dei criteri, modalità e limiti di cui alla specifica ordinanza sindacale n. 4 del 10.02.05 e a quanto riportato nel presente atto.

Le sale gioco devono distare:

- tra loro almeno 500 mt.;
- da scuole, ospedali, chiese e da altri luoghi di culto non meno di 1.000 mt.

Le licenze sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali ed alle aree in essa indicate. L'efficacia delle licenze è ovviamente subordinata al permanere dei locali dei requisiti di legge.

E' fatto obbligo all'esercente:

- attivare l'esercizio entro 6 mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio o, in caso di subingresso, entro lo stesso termine, decorrente dalla data dell'effettivo trasferimento d'azienda;
- di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi non consentiti vidimata dall'ufficio competente;
- di destinare al posizionamento dei giochi non superiore al 50% della superficie utile interna; tale prescrizione comprende anche gli apparecchi ed i congegni la cui installazione potrà avvenire nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'ordinanza sindacale o del presente atto;
- di esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico - sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme violate.

Con ordinanza, o altri provvedimenti, potranno essere adottate norme a tutela della quiete pubblica e sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché disposizioni circa l'età minima consentita per l'accesso alle sale, fatte salve le prescrizioni in tale senso impartite dal Decreto Intersettoriale 27/10/2003.

Le licenze decadono:

- quando il titolare, salvo proroga in caso di forza maggiore (non derivante a fatti a lui imputabili) e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 6 mesi dalla data del rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio;
- quando, in caso di subingresso, il cessionario non dia inizio all'attività entro 6 mesi a decorrere dal giorno in cui ha ottenuto la disponibilità dell'azienda (data dell'atto) salvo comprovati casi di forza maggiore e l'ottenimento di una proroga con le modalità dell'art.12.

Le licenze possono essere sospese:

- quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni;
- nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dall'Amministrazione Comunale, nonché le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale.

Le licenze possono essere revocate:

- quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione della licenza o non ripristini i requisiti mancanti;
- per pubblico interesse.

ART . 24 - PRESCRIZIONI ATTINENTI AI RUMORI E ALLA QUIETE PUBBLICA

1. L'utilizzo di apparecchi elettronici, acustici, ecc. potrà essere consentito nel rispetto dei limiti di legge.
2. L'attività potrà insediarsi in un edificio che dovrà possedere:
 - i requisiti acustici passivi di cui alle disposizioni di legge;
 - gli indici di isolamento acustico, di cui al DPCM 5 dicembre 1997, di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare, sia confinanti che non confinanti con altri ambienti, sia finestrabili che non finestrabili;
 - le misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore (televisori, apparecchi radiofonici, altoparlanti, impianti frigo, di climatizzazione e/o estrazione fumi) possa essere immesso, nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, oltre i limiti di legge.
3. Per l'esercizio di dette attività si dovrà depositare al momento dell'istanza la documentazione prevista per legge che dimostri il rispetto dei requisiti di cui sopra.
4. L'utilizzo degli altoparlanti esterni, nel periodo estivo è consentito nei seguenti orari 9.00-13.00 e 16.00-20.00, semprechè non provochino disturbo alla quiete pubblica e le caratteristiche tecniche dell'area lo consentano.
5. Nel caso lo svolgimento delle attività di allietamento arrechino disturbo continuativo al vicinato, l'Amministrazione può, anche a seguito di segnalazione o petizione da parte dei cittadini interessati, imporre specifiche limitazioni a tutela della quiete pubblica.
6. Qualora gli organi competenti d'ufficio, su reclamo e/o petizione accertino ripetute violazioni alla normativa relativa all'inquinamento acustico da parte dell'esercente, oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti l'Amministrazione Comunale può negare la prosecuzione delle attività nelle rimanenti date programmate fino a vietare l'allietamento anche per l'anno successivo.

7. Ai titolari dell'attività o i responsabili dei circoli, ecc. è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, informando tempestivamente la Forza Pubblica ove necessario.

ART . 25 - SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni stabilite dai presenti Criteri è sanzionata, ai sensi dell'art.10 della Legge 287/91 e per effetto dell'art.7 della L.R. 13/92 e successive modifiche ed integrazioni, come segue:
 - a chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00;
 - a chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in violazione delle altre disposizioni previste dalla Legge 287/91 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.
2. La violazione delle seguenti disposizioni è sanzionata, ai sensi del comma 2 dell'art.221-bis del R.D. 773/31, con il pagamento di una somma da € 154,00 ad € 1.032,00:
 - la mancata esposizione (o la non visibilità dello stesso al consumatore) del listino dei prezzi praticati, ai sensi dell'art.180 del R.D.635/40;
 - la mancata esposizione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ovvero della denuncia o della comunicazione di inizio di attività, sostitutive dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.180 del R.D. 635/40;
 - la mancata esposizione della riproduzione a stampa degli articoli 101 del T.U.L.P.S. e 173, 176 e 186 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 635/40, ai sensi dell'art.180 del medesimo R.D. 635/40;
 - la somministrazione al minuto di bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora, ai sensi dell'art.181 del R.D. 635/40;
 - la violazione dell'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire sino alla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art.185 del R.D. 635/40;
 - la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, ai sensi dell'art.110 del R.D. 773/31 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La violazione dell'obbligo di non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, senza legittimo motivo e salvi i casi di cui agli artt.689 e 691 del C.P., è sanzionata ai sensi del comma 1 dell'art.221-bis del R.D. 773/31, con il pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.
4. La violazione delle disposizioni stabilite dal presente atto, che non siano sanzionate da specifiche disposizioni di legge, è sanzionata, ai sensi dell'art.7 della L.R. 12.02.2003 n. 4, come segue:
 - violazione dell'obbligo di riconsegna degli originali di tutte le autorizzazioni afferenti l'esercizio cessato ovvero, in caso di perdita o smarrimento dell'originale, della relativa denuncia, all'atto della comunicazione di cessazione definitiva dell'attività: €. 150,00 per ogni titolo non restituito;
 - violazione dell'obbligo di consentire l'uso gratuito dei servizi igienici a coloro che fruiscono del servizio di somministrazione: € 200,00.
5. La mancata osservanza di una o più delle prescrizioni relative all'allietamento, disciplinato dall'art.21 del presente atto è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 (cinquecentosedici) a € 3.098,00 (tremilanovantotto), determinata ai sensi dell'art.17-bis del T.U.L.P.S. nonché alla sospensione dell'attività illegittimamente condotta, determinata, ai sensi dell'art.17-quater del predetto T.U.L.P.S., come segue:
 - 1^ violazione nell'anno solare: 72 ore consecutive di sospensione;
 - 2^ violazione nell'anno solare: 120 ore consecutive di sospensione;

- per ulteriori violazioni, oltre la 2^a, nell'anno solare: 240 ore consecutive di sospensione.
La sanzione accessoria è applicata indipendentemente dall'avvenuta oblazione della sanzione pecuniaria. Non è esclusa la responsabilità dell' esercente in ordine al reato di cui all'art.659 del Codice Penale.
6. La violazione dell'obbligo di astenersi dal somministrare al pubblico alimenti o bevande durante le ore o i giorni di chiusura dell'esercizio è sanzionata dal vigente regolamento per la disciplina degli orari dei pubblici esercizi .
 7. Eventuali altre violazioni di disposizioni contenute nel presente atto sono sanzionate ai sensi dell'art.7 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 10.000,00.
 8. Fatte salve le altre sanzioni e provvedimenti di legge, ogni singola violazione in materia di rumore e quiete pubblica, l'Amministrazione determina oltre alla sanzione pecuniaria una sospensione dell'attività da un minimo di giorni tre ad un massimo di giorni trenta. In caso di recidiva i giorni sono elevati fino ad un massimo di giorni novanta.
 9. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

ART . 26 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente atto con le presenti norme e direttive entra in vigore decorso il termine di pubblicazione, all'Albo comunale, della delibera consiliare di approvazione secondo quanto stabilito dall'art.10 (preleggi) del Codice Civile.

*a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 31.05.2007*